Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1580

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AUDDINO, CASTELLONE, PIRRO, ANGRISANI, CORBETTA, GRANATO, ORTIS, TRENTACOSTE, MATRISCIANO, LUCIDI, NOCERINO, VANIN, LANNUTTI, SANTANGELO, CORRADO, FLORIDIA, FATTORI, GIANNUZZI, ROMANO, DI MARZIO, MAUTONE, MANTERO, DI GIROLAMO, Giuseppe PISANI, LOREFICE, CROATTI, QUARTO, GUIDOLIN, EVANGELISTA, ABATE, CAMPAGNA, AGOSTINELLI, FENU, SANTILLO, PRESUTTO, ACCOTO, DELL'OLIO, ROMAGNOLI, ANASTASI, GARRUTI, D'ANGELO, PESCO, DI NICOLA, PERILLI, LICHERI, LOMUTI, FEDE, MANTOVANI, TONINELLI, DI MICCO, GRASSI, PARENTE, LAUS, NANNICINI e BUCCARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2019

Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, concernente l'introduzione del divieto di fumo in aree all'aperto

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge interviene sull'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, rubricato « Tutela della salute dei non fumatori », il quale ha introdotto in Italia il divieto di fumo in tutti i luoghi chiusi, pubblici ed aperti al pubblico, ad eccezione di quelli riservati ai fumatori e come tale contrassegnati.

Nel 2013, il divieto di fumo è stato esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche. Recentemente l'articolo suddetto è stato ulteriormente modificato dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, che ha introdotto:

1) il divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia;

2) il divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza.

In Australia il divieto di fumo in alcuni luoghi pubblici all'aperto è stato introdotto nel 2000 con l'articolo 6A della *Smoke-free Environment Act* 2000, legge sul divieto di fumo negli ambienti pubblici. Più recentemente, Melbourne è diventata la prima città nel mondo totalmente *smoke free*, infatti dal 2016 nella metropoli australiana vige il divieto assoluto di fumare all'aperto. A New York con l'approvazione dello *Smoke Free Air Act* del 2002 è stato introdotto il divieto di fumo in tutti i locali pubblici e gli uffici; dal 2011 il divieto è stato esteso a strade, piazze, parchi, spiagge, monumenti pubblici, ad eccezione delle aree predisposte e segnalate. Ad esempio, non si può più fumare nella parte pedonale di *Times Square*, a *Central Park* e in tutti i 1700 parchi cittadini e lungo i venticinque chilometri di spiaggia all'interno dei confini della città.

L'Italia è stato il terzo Paese in Europa a vietare il fumo nei luoghi pubblici, dopo l'Irlanda (1988) e la Finlandia (1995), ma recentemente è stata superata dalla Svezia, che nonostante abbia introdotto la normativa antifumo qualche anno dopo rispetto all'Italia, nel 2005, è stata pronta a fare il passo successivo. Anzi, il Governo di Stoccolma si è dichiarato intenzionato ad andare oltre e punta a trasformare la Svezia in un Paese interamente senza fumo entro il 2025. Dal primo luglio scorso, in Svezia il divieto di fumo è stato esteso a parchi, banchine di attesa dei treni, stazioni ferroviarie, ristoranti all'aperto e all'ingresso dei luoghi consentiti ai fumatori.

In Italia, in seguito all'entrata in vigore della citata legge n. 3 del 2003, sono stati ottenuti risultati rilevanti in tema di diminuzione del numero di fumatori. Un bilancio sicuramente positivo, ma che necessita di un impegno continuo per mantenere e migliorare i risultati finora conseguiti per la tutela della salute.

Occorre, pertanto, prevedere una più stringente regolamentazione in materia, anche per quanto concerne gli spazi urbani aperti, con particolare riferimento agli spazi esterni di bar e ristoranti, spiagge, lidi, parchi e stadi. Si tratta di luoghi in cui il divieto di fumo è giustificato dalla elevata concentrazione di persone che permangono negli stessi luoghi, spesso insieme a bambini e donne in stato di gravidanza. Le evidenze scientifiche dimostrano che anche in luoghi semi-aperti o in aree all'aperto si è esposti a livelli non trascurabili di fumo passivo, con

conseguenti effetti nocivi sulla salute pubblica, in particolar modo quella degli infanti.

Lo scorso 27 settembre, il Comitato nazionale per la bioetica (CNB), organo consultivo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha emesso una mozione contro il tabagismo sottolineando che, in base ai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il fumo di tabacco rappresenta ancora la seconda causa di morte nel mondo e la principale causa di morte evitabile. Infatti, ogni anno muoiono a causa del tabagismo otto milioni di persone, ai quali si aggiungono 1,2 milioni di non fumatori che perdono la vita a causa del fumo passivo. Il CNB, nella mozione suddetta, sollecita Governo e Parlamento sulla necessità di estendere il divieto di fumo ai luoghi esterni, dove si ritrovano anche bambini e donne in stato di gravidanza, quali giardini pubblici, luoghi di spettacolo all'aperto, spiagge attrezzate, stadi, campi sportivi, ristoranti all'aperto, al fine di evitare alla popolazione i gravi danni cagionati dal fumo passivo. Il CNB sottolinea, inoltre, il fatto che « i mozziconi delle sigarette usualmente abbandonati su strade, spiagge, parchi pubblici, [...] sono causa di un persistente e continuo inquinamento ambientale ».

Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo comprensivo di due lettere, *a)* e *b)*. La prima lettera prevede l'estensione del divieto di fumo all'aperto introdotto con la novella del 2016 e riguardante le pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché le pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia. Ebbene, la lettera *a)* riscrive il comma 1-*bis* dell'articolo 51 della legge n. 3 del 2003 sopprimendo la parola: « pediatrici » e le parole: « di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria » ed estendendo, in tal modo, il divieto di fumo alle pertinenze esterne di tutti gli ospedali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed a tutti i singoli reparti.

La *ratio* di tale disposizione è evidente: gli ospedali sono i luoghi di cura e sarebbe una palese contraddizione tollerare che all'ingresso degli ospedali venga posto in essere un comportamento chiaramente nocivo alla salute, quale il fumo.

La lettera *b)* dell'articolo 1 del presente disegno di legge prevede l'inserimento, dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di due nuovi commi, 1-*quater* e 1-*quinquies.*

Nel comma 1-*quater* sono indicati, in sei lettere, i luoghi aperti in cui vige il divieto di fumo che dovrà essere adeguatamente segnalato, fatta salva la presenza di apposite strutture riservate ai fumatori.

La lettera *a)* del nuovo comma 1-*quater* introduce il divieto di fumo nelle aree esterne degli esercizi commerciali in cui si somministrano cibi e bevande quali bar, ristoranti, pub ecc.

Alcuni studi sull'esposizione al fumo passivo in ambienti aperti o semi-aperti hanno evidenziato che i livelli di fumo nelle pertinenze esterne degli esercizi di ristorazione sono molto elevati e confrontabili a quelli rilevati nei luoghi chiusi in cui si fuma. Inoltre, nei luoghi dove è presente una libera comunicazione tra spazi esterni in cui attualmente è consentito fumare e locali interni in cui vige il divieto di fumo, spesso il passaggio del fumo dall'esterno all'interno riduce significativamente la qualità dell'aria dei locali interni dove il fumo è bandito.

La lettera *b)* del comma 1-*quater* prevede il divieto di fumo nelle spiagge libere e nei lidi del mare. Tale divieto è in linea con quanto deciso negli ultimi anni da molti comuni balneari italiani, che hanno adottato ordinanze tese a stabilire divieti di fumo e di abbandono di prodotti da tabacco sulle spiagge di loro competenza, a tutela non solo della salute dell'uomo ma anche dell'ambiente. Il divieto di fumare nelle

spiagge e negli stabilimenti balneari, infatti, è già una realtà in molte regioni d'Italia: Veneto (Bibione), Lazio (Anzio, Ladispoli, Ponza), Abruzzo (Alba Adriatica), Marche (Pesaro, San Benedetto del Tronto, Sirolo), Sardegna (Olbia, Sassari, Stintino), Liguria (Lerici, Sanremo, Savona), Emilia Romagna (Ravenna e Rimini), Puglia (Manduria e Porto Cesareo), Sicilia (Capaci, Lampedusa, Linosa).

Con il divieto di fumo nei parchi e nelle aree di gioco, previsto dalla lettera *c)* del nuovo comma 1-*quater,* si vuole salvaguardare la salute pubblica ed in particolare quella dei bambini, soggetti più vulnerabili all'esposizione del fumo. È stato ampiamente dimostrato il nesso causale tra l'esposizione passiva al fumo da parte dei bambini e la comparsa di malattie delle vie aeree (tosse, mancanza di fiato, difficoltà a respirare, asma).

La lettera *d)* introduce il divieto di fumo nei monumenti pubblici di valore storico ed artistico. È risaputo come fumo e *smog*, che abbassano considerevolmente la qualità dell'aria, siano dannosi non solo per la salute dell'uomo ma anche per le opere d'arte, soggette a deterioramento a causa delle sostanze inquinanti presenti nell'atmosfera.

La lettera *e)* prevede il divieto di fumo negli stadi, arene, impianti sportivi ed altri luoghi pubblici ed aperti al pubblico durante manifestazioni e spettacoli. La UEFA ha più volte ribadito negli ultimi anni la sua campagna antifumo negli stadi, allo scopo di proteggere tifosi e personale degli stadi dal fumo passivo e per dare il buon esempio al fine di promuovere uno stile di vita sano. Il massimo organo calcistico europeo persegue l'obiettivo di adottare tutte le misure necessarie affinché, entro il 2020, in tutti gli stadi continentali e durante tutti i tornei sportivi il fumo sia *off-limits* sugli spalti e nei luoghi adiacenti e limitrofi.

Inoltre l'Osservatorio nazionale sugli eventi sportivi, organismo del Ministero degli interni, ha introdotto il divieto di fumo sugli spalti già nel 2012; tuttavia, senza una puntuale previsione di legge non è stato possibile sanzionare le inevitabili violazioni.

Il divieto vale non solo per gli stadi, arene ed impianti sportivi, ma per ogni luogo pubblico ed aperto al pubblico in cui si svolgano uno spettacolo o una manifestazione. Anche tale disposizione è in linea con quanto stabilito da diverse amministrazioni comunali che hanno stabilito il divieto di fumo durante concerti, manifestazioni e nei cinema all'aperto, al fine di evitare l'esposizione dei non fumatori al fumo passivo a cui sarebbero costretti causa la stretta vicinanza ai fumatori.

La *ratio* appena citata sottende anche al divieto di fumo nelle banchine di attesa dei treni e alle fermate degli autobus, stabilito dall'ultima lettera *f)*. È risaputo come nelle stazioni italiane, all'interno delle quali è già da tempo vietato fumare, molti viaggiatori-fumatori approfittino degli spazi esterni, in particolare dei marciapiedi lungo i binari, per accendersi una sigaretta, sia prima di salire che appena scesi dai convogli. Questo comporta indubbiamente una diminuzione della qualità dell'aria, data l'elevata concentrazione di fumatori in uno spazio ristretto seppur all'aperto. Inoltre, la maggior parte dei mozziconi finisce sui binari comportando un evidente stato di degrado e sporcizia delle stazioni.

Il comma 1-*quinquies* stabilisce che il divieto di fumo è valido anche per le sigarette a tabacco riscaldato e per quelle elettroniche. A tal proposito il CNB, nella succitata mozione dello scorso settembre, si è così espresso: « questi prodotti di nuova generazione sono reclamizzati come meno tossici, attraverso una pubblicità ingannevole. I pacchetti delle sigarette a tabacco riscaldato, ad esempio, non contengono quelle "immagini *shock*" che si trovano nei pacchetti tradizionali e la disinformazione delle compagnie di tabacco sulle sigarette a tabacco riscaldato e

sulle sigarette elettroniche viene definita una minaccia presente e reale. L'OMS nel suo recente rapporto sul fumo ha voluto sottolineare la nocività di questi prodotti per la salute non solo dei fumatori, ma anche dei soggetti terzi, in quanto rilasciano nell'aria composti tossici e includono additivi il cui effetto non è ancora noto. Innanzitutto non è ancora chiaro se l'uso dei prodotti di nuova generazione aiuti a smettere di fumare ». Pertanto, il CNB raccomanda espressamente di « estendere le limitazioni imposte nel nostro Paese anche alle sigarette di tabacco riscaldato e alle sigarette elettroniche ».

Per quanto sopra esposto, si auspica un celere processo di approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« *1-bis.* Il divieto di cui al comma 1 è esteso, appositamente segnalato, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS e alle pertinenze esterne dei reparti delle strutture universitarie ospedaliere, dei presidi ospedalieri e degli IRCCS »;

b) dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

« *1-quater.* Il divieto di cui al comma 1 è altresì esteso, appositamente segnalato, agli spazi aperti di seguito indicati, fatta salva la presenza di strutture riservate ai fumatori aventi le caratteristiche indicate al comma 2:

a) aree esterne di ristoranti, bar e altri esercizi commerciali adibite alla somministrazione e al consumo di alimenti e di bevande;

b) spiagge libere e stabilimenti balneari oggetto di concessione demaniale;

c) parchi e aree gioco;

d) monumenti pubblici di valore storico e artistico;

e) stadi, arene, impianti sportivi e altri luoghi pubblici e aperti al pubblico in occasione di manifestazioni o di spettacoli;

f) banchine di attesa dei treni e fermate degli autobus.

1-quinquies. Il divieto di fumo di cui ai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* si applica anche alle sigarette a tabacco riscaldato e alle sigarette elettroniche ».

€ 1,00